



Prefettura di Varese
Ufficio Territoriale del Governo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria
Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria
Direzione Generale

Varese data del protocollo

AI SIGG. SINDACI E AI SIGG. COMANDANTI/RESPONSABILI DELLE
POLIZIE LOCALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA **LORO SEDI**

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI DI
BREBBIA
CARONNO VARESE

AL SIG. QUESTORE DI **VARESE**

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI **VARESE**

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
VARESE

AL SIG. DIRIGENTE DELLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI
VARESE

e, p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA **MILANO**

AL SIG. ASSESSORE AL WELFARE DELLA REGIONE LOMBARDIA
MILANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI **VARESE**

Oggetto: Cani vaganti sul territorio. Rischi per l'incolumità pubblica e la salute dei cittadini.
Disposizioni.

La questione dei cani vaganti e i fenomeni di aggressione, a volte conseguenti, sono stati recentemente esaminati nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura alla fine di febbraio scorso, alla quale hanno partecipato, oltre ai componenti fissi (Questore, Comandante provinciale dei Carabinieri e Comandante provinciale della Guardia di Finanza) anche i Dott.ri Marco Magrini e Umberto Coerezza, rispettivamente in qualità di Direttore del Dipartimento Veterinario e di Responsabile dell'Igiene Urbana Veterinaria di ATS Insubria.

Tale problematica, principalmente di ordine pubblico ma con inevitabili risvolti sanitari, ha origine dalla violazione degli obblighi, posti dalle normative di settore, da parte dei proprietari degli animali, con particolare riferimento alle modalità di custodia degli stessi.

I proprietari o comunque coloro che detengono a qualunque titolo gli animali sono chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose da essi provocati. Il proprietario, infatti, è sempre responsabile del controllo del proprio animale, al fine di evitare eventi negativi.

Ciò premesso, nella precipua considerazione del necessario contenimento del fenomeno, si sottopone alla cortese attenzione delle SS. LL quanto segue.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati catturati quasi 800 cani ritrovati vaganti su suolo pubblico da parte del Servizio di accalappiamento, convenzionato con ATS Insubria. Tale dato, ovviamente, non contempla il numero di fughe di tali animali risoltesi con spontaneo ritorno a casa senza intervento da parte dell'accalappiacani. Molto spesso il fenomeno ha riguardato animali recidivi i cui proprietari/detentori risultano indifferenti agli obblighi di custodia e alle regole non scritte della civile convivenza. Se da una parte è sempre auspicabile un'azione preventiva ed educativa, tra l'altro già attivata da tempo da parte del Dipartimento Veterinario di ATS Insubria, attraverso la predisposizione di corsi ed incontri dedicati ai cittadini, dall'altra è necessario intervenire anche sotto il profilo sanzionatorio.

Si richiamano, all'uopo, all'attenzione dei Sindaci quali Autorità locali di Pubblica Sicurezza e degli Uffici di Polizia locale, nonché delle Forze di Polizia in indirizzo, alcune specifiche disposizioni che sanzionano amministrativamente i proprietari/detentori di cani che non attuino una corretta vigilanza sui propri animali:

- **Art. 672 c.p** (Omessa custodia e mal governo di animali) depenalizzato (la fattispecie costituisce illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione avvenuta ad opera dell'art. 33 della legge n. 689/1981) – *“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 258”*. Per la configurabilità della violazione non occorre verificare che vi sia stata un'aggressione o che sia sorto un pericolo effettivo per l'incolumità pubblica, questo perché la norma considera anche la pericolosità intrinseca collegata alla natura dell'animale.
- **Art. 6, comma 2, lett. d) del Regolamento Regionale della Lombardia n. 2 del 13/04/2017** inerente alla mancata adozione, da parte del detentore, di adeguate precauzioni per impedire la fuga dell'animale d'affezione. *“Il detentore di animali di affezione è tenuto a prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga”*. Sanzione da 150 a 900 €, prevista dall'art. 112, comma 2, della Legge Regionale 29/06/2016, n. 15.

Se la tematica dei cani vaganti rappresenta, quindi, un problema di incolumità pubblica dovuto per lo più all'atteggiamento superficiale di controllo da parte del detentore, l'aspetto dei cani ad aggressività non controllata verso le persone o altri animali, è la pericolosa deriva a tale atteggiamento, come hanno dimostrato recenti episodi locali e nazionali balzati agli onori della cronaca.

Si evidenzia, altresì:

- **Art. 6, comma 2 lett. g) del Regolamento Regionale della Lombardia n. 2 del 13/04/2017:** *“Il detentore di animali di affezione è tenuto ad adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni”*. Sanzione da 150 a 900 €, prevista dall’art. 112, comma 2, della Legge Regionale 29/06/2016, n. 15.

Inoltre, a integrazione, si rimanda a:

- ✦ **Art. 2052 del codice civile** (Danno cagionato da animali). *“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”*

- ✦ **Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani** emessa dal Ministero della Salute, per la prima volta, il 9/9/2003, ossia la cosiddetta **Ordinanza Sirchia**, che ha subito alcune modifiche, con l’ultima proroga del 9/8/2023 e con **validità fino al 2/9/2024**. Essa rappresenta sicuramente un provvedimento legislativo di riferimento, **la cui inottemperanza è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale**.

La stessa stabilisce all’art. 1 che il **proprietario di un cane** è sempre responsabile del suo controllo e della sua conduzione e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso; mentre chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Inoltre, all’art. 3, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, è stabilito che il proprietario deve condurre il proprio cane, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, utilizzando sempre **un guinzaglio a una misura non superiore a 1,5 m e portare con sé una museruola adeguata**, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle Autorità competenti; deve inoltre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

È bene sottolineare che l’Ordinanza sopra citata prevede all’art. 5 una **deroga** all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola, che non si applica nel caso in cui il cane sia utilizzato da una persona diversamente abile, dalle Forze armate e dalle Forze dell’ordine o per la **conduzione/guardia delle greggi**. Su quest’ultimo punto - conduzione/guardia delle greggi - è raccomandabile che le Amministrazioni prevedano, all’interno dei propri regolamenti comunali, qualora presenti, una distanza minima di tali assembramenti di animali dalle **piste ciclabili e pedonabili**, stante la presenza di cani da pastore conduttori e guardiani al seguito.


Qualora il fenomeno dovesse riguardare **animali padronali recidivi**, è auspicabile un intervento da parte delle Forze di polizia che si **concretizzi attraverso un sopralluogo** presso il luogo di detenzione dell’animale e il **contestuale incontro con il proprietario**, affinché lo stesso ponga le basi per risolvere, all’origine, le cause che hanno **determinato la fuga ripetuta dell’animale**.

Indicazioni scritte, quali a) obbligo di tenere il proprio animale al guinzaglio, sempre e comunque, in luoghi frequentati da persone o animali, b) imporre la museruola se si tratta di cane mordace, c) verificare l' idoneità della rete perimetrale di contenimento dell' area di custodia del proprio animale e d) invitare il proprietario/detentore a **esercitare una costante e preventiva vigilanza**, rappresentano sicuramente indicazioni valide di "primo avviso".

Qualora tali prescrizioni non dovessero condurre a risultati favorevoli o a diverso giudizio dell' agente accertatore, si dovranno mettere in atto **gli strumenti di repressione**, quali sanzioni amministrative, ordinanze ai sensi dell' art. 54 del TUEL, sequestri amministrativi ed eventuali denunce all' Autorità Giudiziaria.

Nel rammentare che il Dipartimento Veterinario di ATS Insubria attua già una procedura operativa che prevede **una comunicazione** al Comune (Polizia locale) di residenza del proprietario del cane, qualora il numero di fughe dell' animale appaia **inaccettabile e non giustificato**, si raccomanda la più assoluta attenzione e tempestività nel predisporre ed eseguire le indicazioni sopra riportate, utili a tutelare il bene primario della sicurezza e della pubblica incolumità dei cittadini nonché il benessere degli stessi animali.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

IL PREFETTO
Salvatore Rosario Pasquariello


IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Gioia
